



***Federazione  
Autotrasportatori  
Italiani***

***Statuto della Federazione***

*(modificato dall'assemblea di Milano il 27 aprile 2015)*

**FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI**

**Statuto**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPI E FINALITA’- CODICE ETICO**

**Articolo 1**

*E' costituita la Federazione Autotrasportatori Italiani, unione di Associazioni Professionali delle imprese di autotrasporto di merci su strada con autoveicoli per conto di terzi. La Federazione è apolitica ed ha durata illimitata; essa può aderire ad organismi confederativi italiani ed esteri aventi gli stessi scopi e le medesime finalità. La Federazione ha sede legale in Roma e la propria Sede Operativa in Milano.*

*La FAI assume come logo la dicitura FAI in colore blu, stilizzato e senza punteggiatura con sopra, in colore rosso, mano con pollice teso e la dicitura Federazione Autotrasportatori Italiani a contorno di questa in colore blu. Tale logo in nessun caso può essere usato se non espressamente autorizzato dalla Presidenza, poiché registrato.*

*La FAI aderisce integralmente al Protocollo di legalità e sicurezza siglato tra il Ministero dell'Interno e la Confrasperto/Confcommercio il 26 ottobre 2011, nella quale si riconosce e ne cura l'attuazione in ogni fase dello svolgimento della propria attività.*

*L'osservanza del Protocollo, le cui norme devono intendersi interamente richiamate quale parte integrante dello Statuto, costituisce condizione indispensabile per l'instaurazione, lo sviluppo e la conservazione di qualsiasi relazione o rapporto tra FAI e i suoi associati o aderenti.*

*La FAI, anche in ossequio al dettato normativo previsto dall'articolo 3, comma 4, della Legge 11 novembre 2011 n. 180, e le proprie imprese associate ed i relativi loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla*



legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la concorrenza.

## **Articolo 2**

La Federazione Autotrasportatori Italiani è strutturata in Federazioni Regionali e si articola in Associazioni provinciali denominate FAI Associazione Provinciale di (segue il nome del comune in cui ha sede l'Associazione Provinciale), e delegazioni territoriali.

Le Federazioni Regionali, le Associazioni Provinciali e le delegazioni territoriali sono soggetti giuridicamente separati e distinti rispetto a FAI e costituiscono centri autonomi di imputazione di diritti ed obblighi nei confronti dei terzi. In nessun caso l'utilizzo del logo o altra forma di manifestazione esteriore che denoti l'appartenenza alla Federazione è da intendersi come confusione o sovrapposizione delle distinte soggettività giuridiche.

## **Articolo 3**

Possano inoltre aderire alla Federazione Autotrasportatori Italiani:

- 1)- Organizzazioni di categoria a carattere periferico comunque denominate e rappresentanti autotrasportatori per conto terzi;
- 2)- Organizzazioni miste di Aziende operanti nel settore trasporti per conto di terzi, o altro purché organizzate, per quanto concerne il settore del conto terzi, attraverso la costituzione di sezioni, secondo lo schema di cui al titolo V;
- 3) - Singole imprese di autotrasporto aventi sede in regioni ove non esistono Federazioni Regionali, provinciali, od organizzazioni aderenti alla FAI;
- 4)- Istituti o Enti privati e pubblici o persone fisiche interessate al perseguimento degli scopi sociali della Federazione.
- 5)- Imprese che per la loro specificità, chiedano l'iscrizione diretta alla Federazione. La richiesta deve essere approvata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

6)- Con l'adesione alla F.A.I. i soggetti di cui sopra, contraggono tutti gli impegni derivanti dall'osservanza del presente statuto.

Tutti i soggetti che aderiscono alla FAI dispongono di una propria soggettività giuridica, del tutto separata e distinta rispetto a quella della Federazione e costituiscono di fronte ai terzi autonomi centri di imputazione di diritti ed obblighi ai quali sono chiamati a far fronte personalmente senza eccezioni di sorta.

#### Articolo 4

La Federazione ha il compito di:

a - tutelare la categoria delle imprese di trasporto per cui è stata costituita, rappresentandola in sede nazionale ed in sede internazionale presso qualunque Autorità ed Amministrazione Pubblica o Privata, nonché presso tutte le Organizzazioni Sindacali di pari grado di datori di lavoro e prestatori d'opera;

b)- stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché accordi atti a risolvere i problemi sindacali, tariffari e normativi relativi alla categoria stessa;

c)- studiare e promuovere le soluzioni dei problemi di ordine tecnico, sindacale, economico, giuridico, commerciale e assicurativo che si riferiscono ai trasporti su strada;

d) - promuovere ed attuare ogni iniziativa, la quale tenda a valorizzare e potenziare la funzione e l'attività della stessa;

e) - promuovere l'istituzione di forme mutualistiche, favorire la costituzione di consorzi, cooperative, gruppi di lavoro, consorzi fidi, enti bilaterali, reti d'impresa, G.E.I.E.;

f) assumere interessenze e partecipazioni in consorzi, cooperative Enti, Associazioni e Fondazioni allo scopo di contribuire alla individuazione, progettazione, valutazione, diffusione (promozione) di servizi nel settore dei trasporti e della logistica, anche attraverso l'individuazione di forme di partenariato finalizzate alla diffusione dei servizi nel settore, in tal caso gli organi della Federazione potranno avvalersi della facoltà di concedere a titolo

*gratuito l'utilizzo della denominazione e del logo.*

*g)- provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti della categoria, in tutti gli enti e organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle Leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;*

*h) – esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad esse demandate dalla legge, da regolamenti o da disposizioni delle autorità competenti;*

*i) – ricercare ed attuare tutti gli strumenti idonei atti a tutelare e favorire le aziende associate anche mediante l'istituzione e la gestione di specifici servizi, convenzioni o società, a tal fine a Federazione individua la forma di mutualità attuata da F.A.I. SERVICE Società Cooperativa come idonea alla gestione ed offerta di servizi e convenzioni in grado di sostenere, sviluppare e supportare l'attività delle imprese associate. In ragione di ciò, la Federazione autorizza F.A.I. SERVICE Società Cooperativa, con salvezza del potere di revoca, all'utilizzo della propria denominazione e logo in qualità di partner nell'attività di promozione dei servizi nel settore dell'autotrasporto.*

*j) – favorire la crescita professionale delle imprese di trasporto al fine di incrementare il valore della qualità e della professionalità necessaria per una adeguata conoscenza delle norme che regolamentano il settore per assicurare il miglioramento e della sicurezza stradale. In ragione di ciò riconosce ed autorizza l'IMR Srl, con salvezza di potere di revoca, quale partner nell'attività di formazione professionale.*

*La Federazione durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si impegna a promuovere presso le imprese associate la cultura della sicurezza del lavoro e della prevenzione del cosiddetto lavoro nero; altresì promuove e diffonde sia presso le imprese associate che presso le associazioni aderenti (e le rispettive articolazioni territoriali) la cultura della denuncia dei fenomeni estorsivi e illegali in genere (concussione, corruzione, ecc.) e, più in generale della legalità, da realizzarsi anche attraverso iniziative formative, culturali e socia-*

li di comunicazione

### Articolo 5

Nell'ambito della propria circoscrizione territoriale le Federazioni Regionali, le Associazioni Provinciali e le altre Organizzazioni periferiche aderenti cooperano, in armonia alle direttive generali emanate dalla Federazione Nazionale, alla attuazione delle attività indicate nell'articolo precedente, svolgendo quelle di carattere locale ed attuando i servizi di assistenza ai soci. Le Federazioni Regionali e le Associazioni Provinciali, nonché le Organizzazioni aderenti, pur avendo facoltà di proporre qualunque argomento all'esame degli organi superiori, non possono trattare con terzi questioni che, per il loro livello, sono di competenza del rispettivo livello superiore.

### Articolo 6

"F.A.I." adotta un Codice Etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema. Il Codice Etico della "F.A.I." è allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante.

## TITOLO II

### SOCI

### Articolo 7

Ogni impresa di autotrasporto di qualsiasi dimensione economica ed operante in una o più attività specializzate di autotrasporto su strada delle merci per conto di terzi, iscritta sia ad una Associazione Provinciale, sia Regionale, sia Nazionale o ad altra Organizzazione periferica aderente, è considerata appartenente alla Federazione Autotrasportatori Italiani.

L'impresa di trasporto associata, potrà far parte, se costituita, della Sezione corrispondente all'attività specializzata svolta. Se svolge più attività potrà far parte di più sezioni.

### Articolo 8

La domanda di ammissione alla F.A.I. corredata dai dati anagrafici dell'impresa e

5



0 1 13 109174 272 8



0 1 14 045980 443 1

*dell'indicazione del suo legale rappresentante, è rivolta all'Associazione Provinciale competente per territorio che deciderà in merito entro novanta giorni.*

*In caso di rigetto l'istante può ricorrere all'istanza superiore, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, e qualora questa non provvedesse, al Consiglio Nazionale che delibererà insindacabilmente e definitivamente in occasione della prima riunione.*

*Ove non esiste Associazione territoriale FAI o altra Organizzazione aderente alla Federazione Nazionale, la domanda va indirizzata alla Federazione Regionale e il ricorso avverso l'eventuale rigetto della domanda stessa, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, al Consiglio Nazionale che deciderà secondo le modalità avanti indicate.*

*Se si tratta di Organizzazione la domanda da indirizzare al Comitato di Presidenza, deve indicare denominazione e sede dell'Ente, data di costituzione, durata, elenco nominativo degli associati, generalità delle persone che ne hanno la legale rappresentanza e deve essere corredata da tre copie dell'atto costitutivo e dello statuto, che comunque non dovrà essere in contrasto con lo Statuto della Federazione.*

*In caso di rigetto della domanda potrà essere rivolto ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, al Consiglio Nazionale che deciderà secondo le modalità avanti indicate.*

*L'iscrizione a socio ha la durata di un biennio e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta per lettera raccomandata alla struttura o organizzazione territoriale di appartenenza, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.*

#### **Articolo 9**

*Il Socio e l'Associazione comunque denominati, sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, al pagamento della quota di cui all'Art.33 nonché a prestare la più ampia collaborazione affinché la Federazione possa conseguire gli scopi che si propone.*

*L'Associazione nell'autonoma esplicazione delle sue attività dovrà uniformarsi alle direttive della Federazione ed alle iniziative assunte nell'interesse della categoria ed approvate dagli*

*organi competenti.*

*L'associato conserva piena autonomia nella esplicazione della sua attività particolare, ma la sua azione dovrà uniformarsi alle direttive della F.A.I. per ciò che investe interessi di ordine generale o comunque di competenza della Federazione.*

*Le imprese associate a F.A.I. respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza della Federazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.*

#### **Articolo 10**

*La qualifica di socio si perde:*

*a)- per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti nei modi e termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 8;*

*b) - per radiazione, che viene deliberata dal Comitato di Presidenza della Federazione, in seguito alla perdita del socio dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o non ottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 9. Il provvedimento di radiazione va comunicato all'interessato tramite lettera raccomandata.*

*Contro il provvedimento di radiazione è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.*

*Il Consiglio su proposta dell'Associazione Provinciale di appartenenza delibera insindacabilmente e definitivamente in occasione della prima convocazione successiva all'istanza di ricorso;*

*c)- per espulsione, che viene deliberata dal Consiglio Nazionale della Federazione su proposta dell'Associazione Provinciale di appartenenza, per adempimento di atti da parte del socio che abbiano recato nocimento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, per compimento di manifestazioni tali da porre il socio in condizioni di incompatibilità con le*

*deliberazioni prese dalla Federazione e per quelle imprese associate i cui rappresentanti legali e/o amministratori siano stati condannati con sentenza definitiva per reati di mafia o di violazioni del codice etico.*

*Il provvedimento sarà comunicato all'interessato mediante invio di lettera raccomandata.*

*Viene inoltre espressamente stabilito che la qualifica di socio venga sospesa per quelle imprese associate i cui rappresentanti legali e/o amministratori, sempre per reati di stampo mafioso, siano stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza oppure rinviati a giudizio.*

8

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

##### **Articolo 11**

*Sono organi della Federazione:*

- a) l'Assemblea generale;*
- b) il Consiglio Nazionale;*
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti;*
- d) il Comitato di Presidenza;*
- e) i Proviviri.*

*Le cariche di cui ai punti b), c), d) ed e) di ogni livello organizzativo, sono gratuite, hanno una durata quinquennale, riferita alla data di nomina, con possibilità di rielezione nella stessa carica.*

*I componenti degli organi direttivi, di ogni livello organizzativo, che eventualmente siano condannati con sentenza passata in giudicato per reati di mafia vengono espulsi e rimossi dalla funzione; altresì saranno sospesi dalla carica tutti quei componenti degli organi direttivi i quali, per reati di stampo mafioso, vengono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza oppure rinviati a giudizio.*

##### **Articolo 12**



*La scelta dei delegati dovrà avvenire in un'Assemblea Provinciale a cui partecipa il Presidente Nazionale o suo Delegato. L'Associazione Provinciale dovrà inviare alla Segreteria Nazionale unitamente alla copia del verbale della riunione i membri designati.*

*Le modalità dell'assemblea per la designazione dei delegati saranno definite successivamente dal regolamento di esecuzione.*

*L'assemblea generale è presieduta dal Presidente della Federazione.*

*Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.*

10

### **Articolo 13**

*L'Assemblea Generale ha il compito:*

*a) di approvare il bilancio;*

*b) di deliberare sui problemi di ordine generale interessanti la categoria e di fissare le direttive sull'attività della Federazione;*

*c) di eleggere membri eleggibili del Consiglio Nazionale nonché di eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, designandone il Presidente;*

*d) di deliberare sulle relazioni morali ed economiche della Federazione;*

*e) di modificare lo statuto;*

*f) di deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per Legge o per Statuto o che siano posti all'ordine del giorno.*

### **Articolo 14**

*L'Assemblea generale è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio presentato dal responsabile dell'amministrazione nominato dal Comitato di Presidenza su proposta del Presidente ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti soci, in regola con i contributi annuali, che rappresentino nell'insieme, almeno un decimo (1/10) dei voti spettanti ai soci aderenti.*

*La convocazione dell'assemblea generale, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta a mezzo avviso da inviarsi ai membri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo di adunanza.*

*In casi di particolare urgenza la convocazione è fatta telegraficamente o a mezzo posta elettronica certificata, cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione. Le riunioni dell'Assemblea Generale, tanto ordinaria che straordinaria, sono valide qualunque sia l'argomento da trattare: in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i membri dell'Assemblea, in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti: questa riunione sarà tenuta trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.*

*Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.*

*La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.*

*Per le modificazioni del presente Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quinti dei voti spettanti a tutti i membri e il voto favorevole della maggioranza. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è obbligatorio invece il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti a tutti i membri.*

*Le riunioni dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della federazione.*

*Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.*

#### **Articolo 15**

#### **CONSIGLIO NAZIONALE**

*Il Consiglio Nazionale è composto:*

*a) dal Presidente della Federazione Nazionale;*

*b) dai Presidenti delle Federazioni Regionali;*

*c) da cinquantadue (52) consiglieri eletti nell'Assemblea Generale a norma dell'articolo 12,*

*lettera c);*

*d) dai Presidenti delle Sezioni Specializzate;*

*Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente della Federazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.*

*Partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale con voto consultivo:*

- il Presidente onorario*
- il Presidente del Consiglio Nazionale;*
- i Probiviri;*
- il Segretario generale;*
- i Presidenti delle Associazioni Provinciali;*
- fino a cinque (5) consiglieri esperti su temi di particolare interesse per il settore, cooptati su proposta del Presidente.*
- i Segretari delle Federazioni Regionali;*
- i Segretari delle Associazioni Provinciali;*
- le persone espressamente convocate.*

12

#### **Articolo 16**

*Il Consiglio Nazionale ha il compito:*

- a) di eleggere il Presidente della Federazione Nazionale;*
- b) di eleggere, nel suo seno, il Comitato di Presidenza;*
- c) di nominare un Presidente Onorario, qualora se ne ravvisino i meriti, i requisiti ed abbia acquisito nel mondo della federazione e dell'autotrasporto particolari benemerienze per competenza, dedizione, impegno e popolarità, nonché il Presidente del Consiglio Nazionale;*
- d) di stabilire il gettito contributivo e le quote associative, di fissare i termini entro i quali l'obbligo di versamento deve essere assolto;*
- e) di nominare o designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti della Federazione in tutti gli Enti, Organi o soggetti aventi anche natura privatistica in cui tale rappresentanza*

sia prevista dalle leggi e dai regolamenti e sia richiesta o ammessa; di commissariare le Federazioni Regionali nonché le Associazioni Provinciali, sentito il parere obbligatorio dei probiviri;

f) cooptare su proposta del Presidente, fino a cinque (5) consiglieri esperti su temi di particolare interesse per il settore;

g) di esaminare ed approvare la relazione sull'attività della Federazione presentata dal Presidente;

h) di nominare il Segretario generale;

i) di ratificare l'assunzione del personale dirigente;

j) di deliberare sulla adesione o iscrizione della Federazione a Enti, Associazioni o soggetti aventi anche natura privatistica, aventi finalità interessanti le imprese rappresentate;

k) di deliberare la costituzione o lo scioglimento, in seno alla Federazione, delle Sezioni di specializzate, previste dall'articolo 27;

l) di dare il suo parere o deliberare su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dagli organi federativi;

m) di adempiere a tutte le altre attribuzioni, previste dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale è convocato almeno una volta ogni tre mesi o quando almeno 1/5 (un quinto) dei suoi membri lo richiedono.

La convocazione è fatta dal Presidente o dal componente più anziano d'età del Consiglio Nazionale se il Presidente non sia stato ancora eletto, a mezzo invito scritto, da inviarsi otto giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza a mezzo di telegramma o posta elettronica certificata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza. I membri del Consiglio Nazionale eletti assenti senza giustificazione di legittimo impedimento a più di due riunioni consecutive, decadono dalla carica

13



e lo stesso Consiglio Nazionale, provvederà a sostituirli.

I membri così nominati durano in carica fino alla riunione dell'Assemblea Generale immediatamente successiva.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese con la maggioranza dei voti presenti.

Per l'elezione del Presidente della Federazione è necessaria la presenza di una maggioranza qualificata pari al 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti, aventi diritto.

Ogni membro ha diritto ad un voto. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto dal Presidente della Federazione stesso o da almeno un terzo dei componenti presenti.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale. Segretario del Consiglio è il Segretario Generale.

#### **Articolo 17**

#### **PRESIDENTE**

Il Presidente della Federazione è eletto dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione a tutti gli effetti con i più ampi poteri di ordinaria amministrazione delegabili ad altre persone, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto e che gli siano delegate dagli organi della Federazione, può nominare i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, propone al comitato di Presidenza il Responsabile Amministrativo, può proporre al Consiglio nazionale di cooptare fino a cinque (5) consiglieri esperti su temi di particolare interesse per il settore.

Nell'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente

*Vicario.*

*Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Federazione partecipa di diritto alle riunioni degli organi sociali.*

#### **Articolo 18**

#### **COMITATO di PRESIDENZA**

*Il Comitato di Presidenza è eletto dal Consiglio Nazionale nel suo seno ed è composto da sette a quindici membri compresi il Presidente che lo presiede ed i Vice Presidenti.*

15

*E' compito del Comitato di Presidenza:*

- a) decidere su tutte le questioni nei limiti fissatigli dal Consiglio Nazionale e svolgere tutti i compiti da questo affidatigli;*
- b) definire l'organizzazione degli uffici;*
- c) assumere il personale;*
- d) proporre al Collegio dei Probiviri l'esame di particolari situazioni venutesi a creare attinenti la vita federativa;*
- e) nominare su proposta del Presidente il Responsabile Amministrativo;*
- f) esaminare la proposta di bilancio preventivo e consuntivo predisposta dal responsabile amministrativo;*
- g) stabilire l'entità del contributo dei soci sostenitori di cui all'articolo 3, punto 4;*
- h) proporre l'ammontare delle quote associative;*
- i) assegnare o confermare il logo della Federazione;*
- j) promuovere, attraverso la nomina di Commissari ad acta, la costituzione delle Federazioni Regionali.*

#### **Articolo 19**

#### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

*Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato*

*dall'Assemblea Generale che ne designa anche il Presidente.*

*Il Collegio ha il compito di:*

*a) esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile su qualsiasi controversia possa sorgere fra gli associati stessi, quando le parti in causa o il Consiglio Nazionale ne facciano richiesta, ed esprimere il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dalla Federazione e sulla interpretazione statutaria;*

*b) esaminare su proposta del Consiglio Nazionale, particolari situazioni venutesi a creare attinenti alla vita federativa, ivi compresa l'applicazione del codice etico;*

*c) proporre con motivata relazione al Consiglio Nazionale alla luce di segnalate ed accettate esigenze associative, interventi mirati ed atti a risolvere nell'interesse della Federazione, le situazioni di difficoltà e/o incompatibilità con la politica della stessa;*

*d) esprimere, su richiesta del Consiglio Nazionale, parere obbligatorio al commissariamento delle Federazioni Regionali e delle Associazioni provinciali.*

*Analoga composizione hanno i Collegi dei Probiviri Regionali e Provinciali, con i medesimi compiti rapportati al loro livello, ad esclusione di quanto previsto al punto d).*

#### **Articolo 20**

### **FEDERAZIONI REGIONALI**

*Le Federazioni Regionali sono l'espressione della Federazione Nazionale sul territorio, e sono regolate dal presente statuto.*

*Sono soci della Federazione Regionale tutte le organizzazioni aderenti in sede nazionale alla FAI e presenti sul territorio di competenza.*

*Sono organi delle Federazioni Regionali:*

- l'Assemblea dei soci;*
- il Consiglio Direttivo;*
- il Presidente;*



• di esaminare ed approvare la relazione sull'attività della Federazione Regionale presentata dal Presidente;

• di dare il suo parere o deliberare su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dai competenti organi.

Il Consiglio Regionale è convocato almeno una volta ogni tre mesi o quando almeno un quinto (1/5) dei suoi membri lo richiedano.

La convocazione è fatta dal Presidente o dal componente più anziano di età del Consiglio Regionale, se il Presidente non sia stato ancora eletto, a mezzo di invito scritto, da inviarsi otto giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo di telegramma o posta elettronica certificata.

L'Avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza. I membri del Consiglio Regionale eletti, assenti senza giustificazione di legittimo impedimento a più di due riunioni consecutive, decadono dalla carica e lo stesso Consiglio Regionale provvederà a sostituirli.

I membri così nominati durano in carica fino alla riunione dell'Assemblea Regionale immediatamente successiva, che sarà effettuata di norma entro sei (6) mesi dopo l'Assemblea generale della Federazione.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale, con voto consultivo:

• il Segretario Regionale;

• i Probiviri;

• i Segretari delle Organizzazioni territoriali.

La Federazione Nazionale, potrà assumere il Segretario Regionale, scelto d'intesa con la realtà territoriale ed il Presidente.

#### **TITOLO IV**

#### **ASSOCIAZIONI PROVINCIALI**

### **Articolo 23**

*Sono organi di ogni Associazione Provinciale:*

*- l'Assemblea dei Soci;*

*- il Consiglio Direttivo;*

*- il Presidente;*

*- i Vice Presidenti;*

19

### **Articolo 24**

#### **ASSEMBLEA PROVINCIALE**

*Le Assemblee dei soci si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le une e le altre dovranno essere convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso diretto a ciascun socio al suo domicilio almeno otto giorni prima di quello fissato per le riunioni.*

*In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma o con posta elettronica certificata, spedito almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere enunciati gli argomenti da trattare e dovrà essere indicato il giorno e l'ora fissati per la prima e per la seconda convocazione.*

*I soci, quando non intervengono personalmente o a mezzo di un proprio delegato munito dei poteri necessari, potranno farsi rappresentare nell'assemblea con mandato scritto in calce all'avviso di convocazione o con un telegramma da altro socio avente diritto di voto, ciascun socio non potrà rappresentare più di cinque soci.*

*Entro il primo quadrimestre di ciascun esercizio sarà convocata l'assemblea dei soci per:*

- 1) la discussione ed approvazione della relazione del Presidente sull'andamento dell'Associazione e le deliberazioni conseguenziali;*
- 2) l'approvazione del bilancio per l'esercizio precedente;*
- 3) l'elezione eventuale dei membri aggiuntivi del Consiglio Provinciale;*
- 4) la discussione e la deliberazione sugli altri argomenti da trattare*

5) per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale, secondo le modalità dettate dall'art.

11 del presente Statuto.

Le Assemblee dei soci saranno presiedute dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le

veci; egli dirigerà la discussione e, sentito il Consiglio Direttivo, determinerà le modalità

delle votazioni, che dovranno però essere fatte a scrutinio segreto per gli oggetti concernenti

persone o qualora ne sia fatta domanda da tanti soci, che rappresentino in proprio o per de-

lega almeno un quinto dei voti spettanti complessivamente ai soci presenti o rappresentanti.

20

#### **Articolo 25**

#### **CONSIGLIO PROVINCIALE**

Il Consiglio Provinciale è eletto dall'Assemblea dei Soci in regola con il pagamento dei

contributi a maggioranza assoluta dei voti ed è composto da un'adeguata rappresentanza

delle imprese iscritte.

Fanno parte di diritto del Consiglio Provinciale gli eventuali componenti del Consiglio Na-

zionale della Federazione appartenenti alla provincia di competenza.

Il Consiglio Provinciale è investito di tutti i poteri per la Direzione dell'Associazione Pro-

vinciale:

a) nomina il Presidente, il Vice Presidente, ed il Responsabile Amministrativo;

b) delibera l'assunzione del segretario e del personale dell'Associazione determinandone le

mansioni, gli obblighi e i compensi;

c) delibera la costituzione o lo scioglimento in seno all'associazione, delle Sezioni Specializ-

zate previste nell'articolo 27 del presente Statuto;

d) approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il Consiglio Provinciale dura in carica cinque anni, dovrà essere convocato almeno una

volta ogni tre mesi e, salvo casi d'urgenza, con tre giorni di preavviso dal Presidente o da

chi ne fa le veci.

*Le deliberazioni del Consiglio saranno valide se prese a maggioranza assoluta di voti, purché i presenti rappresentino almeno la metà più uno dei Consiglieri. A parità di voto deciderà il voto di chi presiede la seduta.*

*Entro il primo quadrimestre di ogni anno il Consiglio renderà conto della propria gestione all'Assemblea ordinaria sottoponendo alla medesima il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.*

*Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale.*

#### **Articolo 26**

#### **PRESIDENTE PROVINCIALE**

*Il Presidente dell'Associazione Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale dell'Associazione dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. E' componente del Consiglio Regionale e partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo Nazionale.*

*Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti con i più ampi poteri di ordinaria amministrazione delegabili ad altre persone, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Provinciale, e adempie a tutte le altre funzioni che siano lui affidate dal presente Statuto o che siano delegate dagli organi dell'Associazione.*

#### **TITOLO V**

#### **SEZIONI PER RAMI di ATTIVITA'**

#### **Articolo 27**

*In seno alla federazione e in ogni Organizzazione territoriale possono essere costituite Sezioni corrispondenti alle specialità dei singoli rami di attività rappresentate, su delibera del Consiglio Nazionale.*

*La sezione ha il compito di esaminare i problemi relativi alla specializzazione per la quale è stata costituita e di riferire agli organi competenti.*

#### **Articolo 28**

21



*Sono organi della Sezione:*

*a) l'Assemblea di Sezione;*

*b) il Consiglio di Sezione;*

*c) il Presidente di Sezione.*

*Tutte le cariche sono gratuite e possono essere assunte da persone fisiche appartenenti alla categoria, o per rappresentanza nel caso d'impresе, cooperative o consorzi, ad aziende raggruppate nella Sezione ed hanno durata triennale con possibilità di rielezione nella stessa carica.*

22

#### **Articolo 29**

*L'Assemblea di Sezione è costituita dalle Imprese appartenenti alla specifica specializzazione per cui la sezione è stata creata. E' presieduta dal Presidente di sezione.*

*Per le modalità di partecipazione, la validità delle riunioni e il sistema di votazione valgono, quanto compatibili, i dispositivi relativi all'Assemblea Generale.*

*Ogni impresa ha diritto ad un voto. L'oggetto della trattazione va preliminarmente concertato con i competenti organi della F.A.I. ai quali deve essere trasmesso, per opportuna conoscenza, l'avviso di convocazione per la riunione concordata, con allegato ordine del giorno.*

*L'Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente di Sezione almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure quanto ne facciano richiesta almeno un terzo degli appartenenti alla Sezione in regola con il pagamento dei contributi alla Federazione.*

*L'Assemblea di Sezione può essere anche convocata in via straordinaria dal Presidente della Federazione quando lo richiedano particolari esigenze.*

*Il Consiglio può richiedere e stabilire quote aggiuntive, a quelle nazionali, per la gestione della sezione.*

#### **Articolo 30**

*Ogni sezione riunita in assemblea elegge il Consiglio di Sezione di almeno cinque membri, il Presidente ed un Vice Presidente.*

*Il Presidente di Sezione rappresenta la Sezione nell'ambito della federazione ed è membro di diritto del Consiglio Nazionale della Federazione.*

*Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni sono assolte dal Vice Presidente.*

23

## **TITOLO VI**

### **SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE**

#### **E SEGRETARI DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI**

##### **Articolo 31**

*Alla direzione degli uffici F.A.I. è preposto un Segretario Generale.*

*Egli provvede in base alle disposizioni ed istituzioni degli organi competenti alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni e quant'altro è necessario per il funzionamento dei servizi della Federazione; Esercita le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza.*

*Analoghe funzioni esercita il Segretario nell'ambito delle rispettive Organizzazioni Territoriali.*

## **TITOLO VII**

### **PATRIMONIO E BILANCIO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE, DELLE FEDERAZIONI REGIONALI E ASSOCIAZIONI PROVINCIALI**

##### **Articolo 32**

*Il Patrimonio della Federazione Nazionale e delle singole Organizzazioni territoriali (regionali, provinciali, ecc.) è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lasciti e donazioni comunque vengano in possesso della Federazione e delle singole Organizzazioni Territoriali, nonché delle somme accantonate per qualsiasi scopo.*

*La gestione economica delle Associazioni Provinciali e delle Federazioni Regionali può essere, su proposta delle stesse, effettuata dalla Federazione Nazionale.*

### **Articolo 33**

*Fanno parte delle entrate ordinarie le quote associative fissate anno per anno dal Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base del seguente criterio:*

a) *le associazioni provinciali o le sezioni delle organizzazioni aderenti dovranno versare un contributo associativo, in ragione dei proventi ricevuti e risultanti dal bilancio, che sarà determinato su proposta del Comitato di Presidenza, dal Consiglio Nazionale;*

b) *per i soci residenti in Province prive di Associazioni Provinciali, regionali o di organizzazioni aderenti, è dovuta una quota fissa ed una proporzionale al tonnellaggio aziendale appartenente a ciascun socio.*

*In attuazione delle convenzioni indicate sub a) l'INAIL o altro Ente contraente provvederà all'esazione delle quote associative dei soci delle Associazioni Provinciali o delle Sezioni delle organizzazioni aderenti e verserà rispettivamente alla cassa della Federazione e a quella delle Associazioni o Organizzazioni suddette le quote percentuali stabilite ed approvate dal Comitato di Presidenza.*

*I soci indicati sub b) versano direttamente alla Federazione la quota associativa.*

*Il Comitato di Presidenza può concedere, in via provvisoria o per comprovate difficoltà di adempimento, alle Associazioni o Sezioni delle organizzazioni aderenti che, in alternativa, diano adeguate garanzie delle regolari corrisposizioni alla cassa della Federazione delle quote richieste, deroghe sulla base dei criteri stabiliti ed approvati dal Comitato di Presidenza.*

*I contributi volontari di enti e di privati costituiscono entrate straordinarie della Federazione e delle singole Organizzazioni territoriali.*

*Ogni altra entrata ha carattere straordinario e va imputata direttamente ad accrescimento*

del patrimonio.

#### Articolo 34

L'esercizio finanziario della Federazione Nazionale e delle Organizzazioni territoriali si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo quadrimestre di ciascun anno dovrà essere approvato il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario).

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

Le quote e/o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; è espressamente prevista la non rivalutabilità della stessa.

### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 35

Dopo la pubblicazione del presente Statuto potrà essere redatto dal Consiglio Nazionale della Federazione un regolamento interno per l'esecuzione dello Statuto.

#### Articolo 36

La Federazione nell'attuazione del proprio programma di attività può avvalersi di singoli (o di gruppi) consulenti dei diversi settori: legislativo, giuridico, tecnico, finanziario, commerciale, assicurativo.

#### Articolo 37

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

25



Articolo 38

**Norma di prima applicazione**

*In sede di prima applicazione, in relazione alla modifica della durata degli organi associati-  
vi di cui all'art.11, l'individuazione della data di convocazione per il rinnovo delle cariche è  
demandata all'Assemblea.*

**Milano, 27 aprile 2015**

26



<b>AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere</b>
N. .... <b>7566.</b>
Serie .... <b>3</b>
Data .... <b>8/7/2015</b>
<b>REGISTRATO CON EURO</b>
..... <b># 221.021</b>
<b>IL DIRIGENTE</b>

**CODICE ETICO**

**Premesse**

*I. La "Federazione Autotrasportatori Italiani", denominata in breve "F.A.I." o anche "Federazione", concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e di crescita civile del Paese.*

*II. Tutte le componenti del sistema della Federazione, ossia:*

- i diversi livelli del sistema;*
- i dirigenti associativi;*
- i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori;*
- le imprese associate titolari del rapporto associativo;*
- i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;*

*sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della FAI elencati nello Statuto di "Federazione Autotrasportatori Italiani", di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.*

*III. A tal fine, tutti i livelli del sistema della Federazione, ossia:*

- "F.A.I." ;*
- "F.A.I. Federazioni Regionali;*
- "F.A.I."- Associazioni Provinciali;*
- "F.A.I. Sezioni specializzate;*

*nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, sono tenuti ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al proprio interno, quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.*

**Allegato**

*IV. Le "F.A.I. Federazioni Regionali, le F.A.I. Associazioni Provinciali, le Sezioni specializzate F.A.I." sono altresì tenute ad adoperarsi affinché i rispettivi Statuti siano adeguati nei termini di cui allo Statuto della F.A.I. e mantenuti conformi, nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto .*

*V. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.*

**Art.1.**

*Doveri generali*

*Tutte le componenti del sistema della Federazione sono tenute:*

- a) ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e professionale;*
- b) ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Federazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;*
- c) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;*
- d) ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.*

**Art. 2**

*Doveri dei livelli del sistema confederale*

*1. Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema F.A.I., per il tramite dei rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:*

- lealtà;*
- reciproco rispetto;*

2



## **Allegato**

- *trasparenza, in particolare nella diffusione e scambio delle informazioni;*

- *correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell'elettorato*

*sia attivo che passivo;*

- *onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.*

*2. Nei rapporti con le imprese titolari del rapporto associativo, tutti i livelli del sistema*

*F.A.I., per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti:*

- *a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti,*

*nei rapporti reciproci;*

- *a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contri-*

*buiscono al miglioramento del sistema-Paese;*

- *a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai sog-*

*getti di cui sopra.*

*3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associa-*

*zioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema F.A.I, per il tramite dei*

*rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparen-*

*za, imparzialità ed indipendenza.*

### **Art. 3**

#### *Principi di governance del sistema F.A.I.*

*1. Ad ogni livello del sistema, la governance si attua mediante un equilibrio puntuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e ruolo.*

*2. Per l'importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Segretario*

*Generale di ogni livello del sistema, si richiede non solo di rispettare la legge, le norme sta-*

*tutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di assolvere agli specifici*

*doveri elencati ai successivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo armonico dell'intero sistema.*

### **Art. 4**

*Doveri dei dirigenti associativi*

*1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della F.A.I. e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema della federazione, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere procedimenti penali in corso per tali reati, né procedure concorsuali. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.*

*2. Ad ogni livello del sistema F.A.I., coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:*

- *ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione di appartenenza, la Federazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;*

- *ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;*

- *a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della Federazione;*

- *ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Federazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Federazione e verso l'esterno;*



**Allegato**

▪ a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali ;

▪ a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;

▪ a proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;

▪ a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con la Federazione;

▪ a segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Federazione ed a qualunque altro livello del sistema;

▪ a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Federazione e agli associati;

▪ a non partecipare, nell'esercizio della propria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissionati dalla Federazione e da qualunque altro livello del sistema, se non in assenza di fini di lucro;

▪ a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Federazione.

**Art. 5**

**Doveri del Presidente**

1. Il Presidente, ad ogni livello del sistema, ha la rappresentanza politico-istituzionale della Federazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Federazione stessa.

2. Pertanto, il Presidente:

• opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;

• ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;

5



## **Allegato**

- *contribuisce a valorizzare la Federazione e l'intero sistema, anche attraverso la responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;*
- *promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al sistema;*
- *si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano modello di riferimento per gli altri;*
- *sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Segretario Generale, favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;*
- *promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo della Federazione e dell'intero sistema;*
- *garantisce che l'autorità sia gestita per produrre valore nella Federazione, nell'intero sistema e nelle persone;*
- *garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;*
- *sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo della Federazione e dell'intero sistema attraverso un forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.*

### **Art. 6**

#### *Doveri del Segretario Generale*

*1. Il Segretario Generale traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dagli altri Organi collaborando con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori.*

*2. Pertanto, il Segretario Generale:*

## **Allegato**

▪ *tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera determinante*

*alla applicazione delle strategie della federazione;*

▪ *sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipazione*

*della domanda degli associati e di interpretazione dei bisogni e delle opportunità;*

▪ *favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e innovati-*

*ve, così come la diffusione del know-how e la valorizzazione e lo sviluppo competitivo delle*

*risorse;*

▪ *considera fondamentale la centralità dell'associato e lo sviluppo del suo benessere;*

▪ *ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.*

### **Art. 7**

#### *Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori*

*1. A tutti i livelli del sistema, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo, i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadramento e la natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:*

▪ *a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;*

▪ *ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Organi associativi o societari e nell'interesse della Federazione e degli associati;*

▪ *a concordare con la struttura di appartenenza eventuali incarichi o rapporti di collaborazione con organizzazioni ed enti esterni alla Federazione;*

▪ *a mantenere comportamenti che non arrechino alla Federazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.*

### **Art. 8**



*Doveri delle imprese titolari del rapporto associativo*

*1. Le imprese, titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale della Federazione.*

*2. Come imprenditori, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:*

▪ *ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;*

▪ *a salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro ed a tutelare la salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;*

▪ *ad agire con correttezza e buona fede all'interno dei mercati e nei confronti di concorrenti e fornitori;*

▪ *a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza;*

▪ *a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;*

▪ *ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.*

*3. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:*

*a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell'associazionismo libero e democratico;*

▪ *a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della Federazione, con l'obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della Federazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzienti;*

▪ *a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Federazione assunte*



## **Alegato**

*attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema, nel rispetto delle norme statutarie;*

- *a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Federazione, e comunque a dare preventiva comunicazione della eventuale adesione ad altre associazioni;*

- *ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la Federazione o con altri associati;*

- *a promuovere l'immagine della Federazione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.*

## **Art. 9**

### *Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni*

*1. I rappresentanti della Federazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.*

*2 I rappresentanti della Federazione sono tenuti:*

- *a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Federazione;*

- *ad informare in maniera costante la Federazione od i livelli competenti del sistema sullo svolgimento del loro mandato;*

- *ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;*

- *a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dirigenti della Federazione che hanno deliberato la designazione;*

- *ad informare la Federazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.*

**Allegato**

3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.

4. Le "F.A.I. Federazioni Regionali, le F.A.I. Associazioni Provinciali, le Sezioni specializzate F.A.I" si impegnano a dare comunicazione alla F.A.I., periodicamente e qualora ne sia fatta richiesta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o società.

10

**Art. 10**

**Organi di vigilanza**

1. A livello nazionale ed a tutti i livelli del sistema, sull'applicazione del Codice Etico " vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa "F.A.I."

Milano, 27 aprile 2015



<b>AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere</b>
N. .... 7566
Serie ..... 3
Data ..... 8/3/2015
REGISTRATO CON EURO # 721 0011
AL DIRIGENTE

